

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, JACAZZI, LUBERTI, PAGLIARANI, D'ALESSIO,
BOIARDI, ASSANTE, MAULINI, FLAMIGNI, MALAGUGINI,
TERRAROLI, BARDELLI, CEBRELLI, SANTONI, GASTONE,
DI PUCCIO, LAVAGNOLI, PELLIZZARI, VESPIGNANI, BE-
NOCCI, LAMANNA, GIUDICEANDREA, SGARBI BOMPANI
LUCIANA, SANDRI**

Presentata il 9 ottobre 1969

Modifica del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in materia di riconoscimento del servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province e loro consorzi presso altre amministrazioni e del servizio non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recita:

« Il servizio prestato dagli impiegati salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato ».

La norma tende evidentemente ad evitare il maggior onere che deriverebbe agli enti locali, in conseguenza del riconoscimento a favore del personale assunto mediante pubblico concorso, del servizio prestato presso altri enti.

Questo limitato fine, che sembra all'apparenza inteso a realizzare un interesse degli enti locali, sotto il profilo della minore spesa, in realtà si rivolge a danno degli enti stessi in quanto li priva della possibilità di avvalersi dell'opera di personale qualificato e ricco di esperienza e nel contempo limita la libertà di scelta e di movimento dei dipendenti degli Enti locali, che si vedono costretti, il più delle volte, a rinunciare a soddisfare legittime aspi-

razioni di carriera e di residenza, a causa delle limitazioni contenute nell'anzidetta disposizione.

La norma peraltro costituisce una vera lesione della autonomia degli Enti, poiché non consente loro la determinazione del proprio ordinamento interno, che è la manifestazione più elementare dell'autonomia.

I proponenti ricordano che con legge 15 febbraio 1963, n. 151, il servizio prestato dai sanitari presso altri enti locali, è stato riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici. Detta legge ha inteso assicurare al personale sanitario la continuità del servizio a tutti gli effetti sulla base della constatazione che, pur variando l'ente di dipendenza, il contenuto della prestazione permane identico.

Non sussistono valide ragioni perché identico criterio non venga applicato a favore del restante personale dei comuni e della provincia, a meno che si ritenga giusto lasciare sanzionato una manifesta difformità di trattamento nell'ambito della carriera dei dipendenti degli enti stessi.

I proponenti si rendono conto che il fine della proposta potrebbe essere vanificato proprio dalla constatazione della mancanza di uniformità delle qualifiche dei dipendenti degli enti locali: si rendono però altresì conto che la difformità delle qualifiche sottende, il più delle volte, situazioni di impiego identiche. Per ovviare all'inconveniente ritengono che debba essere fatto richiamo al criterio della analogia, lasciando agli organi elettivi competenti la valutazione degli elementi di fatto che concretano il contenuto della prestazione.

Ad ogni modo in relazione alla varietà di trattamenti economici esistenti nei comuni, suddivisi in più classi ai fini della attribuzione del segretario, cui si raccorda il trattamento economico del personale dipendente, i proponenti ritengono giusto proporre che lo stipendio e salario debba essere, in ogni caso, fissato in misura pari o superiore a quello goduto, presso il comune di provenienza e ciò anche nel caso di passaggio di qualifica.

Infine sembra ai proponenti giusto proporre che il servizio di avventizio o provvisorio prestato prima della nomina di ruolo, sia riconosciuto per intero ai fini della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Non esiste infatti alcuna ragione per sostenere che il servizio di avventiziato debba essere valutato per un terzo, quando è noto che nessuna differenza di prestazione esiste nel servizio in concreto — l'applicato di ruolo e quello non di ruolo fanno lo stesso lavoro, il bidello di ruolo e quello non di ruolo danno le stesse prestazioni — e quando è noto che nella maggior parte degli enti, proprio per questo, viene corrisposto al personale avventizio lo stesso trattamento economico del personale di ruolo.

I proponenti ricordano che il servizio di avventizio è riconosciuto ai fini previdenziali, sia per quanto attiene al trattamento pensionistico, sia per quanto attiene alla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio.

La presente proposta di legge intende soddisfare queste esigenze ed i proponenti confidano possa trovare il vostro favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province e loro consorzi presso altre amministrazioni è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici, se prestato nella stessa o in analoga qualifica. In ogni caso agli stessi deve essere attribuito uno stipendio o salario pari o superiore a quello goduto presso il comune di provenienza, anche nel caso di variazione di qualifica. Il servizio da essi prestato precedentemente alla nomina di ruolo in qualità di provvisorio o di avventizio è riconosciuto per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio ».